



Ministero dell'Interno

Le funzioni di Punto di Contatto Nazionale, al quale dovranno essere inoltrate le segnalazioni relative alle transazioni sospette, nonché alle sparizioni ed ai furti significativi delle sostanze elencate negli allegati al Regolamento, saranno svolte, nell'ambito di questo Dipartimento, dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Premesso quanto sopra si ritiene utile fornire, di seguito, le prime indicazioni relative alle innovazioni più rilevanti apportate dalla nuova normativa.

1) DEFINIZIONI ED AMBITO

Talune sostanze sono state ritenute "precursori di esplosivi" in quanto potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione illecita di ordigni improvvisati.

Il Regolamento introduce norme che limitano la disponibilità al pubblico dei precursori di esplosivi, garantendo, nel contempo, l'istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette, delle sparizioni significative e dei furti lungo tutta la catena commerciale della loro fornitura.

Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in composti, si rinvenivano comunemente nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia.

Secondo l'art. 3 si definiscono:

- **precursori di esplosivi soggetti a restrizioni** le sostanze elencate nell'allegato I; in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;
- **messa a disposizione** qualsiasi fornitura a pagamento o gratuita;
- **introduzione** l'atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro stato membro o da un paese terzo;
- **uso** qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo o qualsiasi altra utilizzazione;



Ministero dell'Interno

operatore economico qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico o gruppi di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;

privato qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Per una più agevole interpretazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, si riporta l'Allegato I :

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	Valore limite	Codici della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla noia i del capitolo 2S o 29 della NC (*)	Codici della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC(*)
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)	12 % p/p	2847 00 00	3824 90 97
Nitrometano [CAS RN 75-52-5)	30 % p/p	2904 20 00	3824 90 97
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)	3 % p/p	2808 00 00	3824 90 97
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)	40 % p/p	2829 19 00	3824 90 97
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)	40 % p/p	2829 90 10	3824 90 97
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)	40 % p/p	2829 111)0	3824 90 97
Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)	40 % p/p	2829 90 10	3824 90 97

(*) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag.

Ai sensi della normativa in parola sono esclusi dal novero dei "precursori di esplosivi":

- gli "articoli" secondo la definizione data dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero gli oggetti a cui, durante la produzione, vengono data una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura prevalente rispetto alla sua composizione chimica;

gli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all'equipaggiamento pirotecnico che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

i medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

2) DIVIETO DI DETENZIONE, INTRODUZIONE ED USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONE.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 4 del Regolamento, dal 2 settembre 2014, ai privati, ovvero a "qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale", è vietata la messa a disposizione, l'introduzione e l'uso dei precursori soggetti a restrizioni, nelle concentrazioni indicate nell'Allegato I.

Entro il 2 marzo 2016 si dovrà procedere allo smaltimento per esaurimento o distruzione di tutte quelle sostanze corrispondenti a quelle indicate nell'Allegato I che si trovino ancora nella disponibilità dei soggetti privati in rimanenza o giacenza.



3) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, DELLE SPARIZIONI E DEI FURTI.

Come detto in premessa, oltre l'obiettivo principale di limitare la disponibilità al pubblico di sostanze o miscele che possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi (*le sostanze di cui all'Allegato I*), il Regolamento 98/2013 individua un numero di altre sostanze, di difficile controllo (*le sostanze di cui all'Allegato II*), che potrebbero essere utilizzate anche per fini illeciti, in quanto, oltre ad un uso professionale, esse sono ampiamente utilizzate nei prodotti di consumo comune, all'interno di un vasta filiera.

Si riporta di seguito l'Allegato II al Regolamento:

Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 211, alla nota 1 del capitolo 21) a alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (*)	Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice WC(*)
Esamina (CAS RN 100-97-0)	2921 29 00	3824 90 97
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)	2807 00 10	3824 90 97
Acetone (CAS RN 67-64-1)	2914 11 00	3824 90 97
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)	2834 21 00	3824 90 97
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)	3102 50 10 (naturale) 3102 50 90 (altro)	3824 90 97 3824 90 97
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)	2834 29 80	3824 90 97
Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2)	3102 60 00	3824 90 97
Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio]	3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro)	3824 90 97

(*) Regolamento (CE) n. 948/2008.



Ministero dell'Interno

Per le sostanze indicate negli Allegati I e II, il Regolamento 98/2013 prevede l'obbligo da parte degli operatori economici delle segnalazioni di tutte le movimentazioni con carattere di "operazione sospetta" che coinvolgono queste sostanze .

Si definiscono "transazioni sospette", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, qualsiasi operazione ai fini commerciali riguardante le sostanze elencate negli Allegati, o miscele o sostanze che li contengono, comprese le operazioni tra utilizzatori professionali, nelle quali vi sono ragionevoli motivi per sospettare che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi.

In linea con questa definizione, una transazione sospetta è un qualsiasi acquisto, anche se tentato, di uno o più precursori di esplosivi, o una miscela contenente precursori, le cui modalità si discostano dalle ordinarie aspettative di interazione.

Ai sensi dell'articolo 9, punto tre, del Regolamento 98/2013 gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

- a) non è in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela;
- b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- e) intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;
- d) è restio a esibire un documento attestante l'identità o il luogo di residenza;
- e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Nel documento delle *"Linee guida della Commissione Europea al Regolamento 98/2013 sui precursori di esplosivi"*, sono indicate altre regole generali che interessano tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del *Regolamento* (All.I).



Ministero dell'Interno

Gli operatori economici (art.9, e.^) segnalano inoltre le sparizioni e i furti significativi delle sostanze elencate negli allegati, e di miscele o sostanze che le contengono, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la sparizione o il furto.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, quale Punto di Contatto Nazionale, diramerà le indicazioni operative di dettaglio per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle citate segnalazioni sospette.

4) SANZIONI

Dalle disposizioni del Regolamento (art.11) discendono una serie di obblighi nei confronti dei soggetti destinatari la cui inosservanza sarà sanzionata secondo le previsioni che sono in corso di valutazione in sede normativa e per le quali si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni operative appena possibile.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

IL Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa